

	
COMUNE DI PONTASSIEVE	COMUNE DI PELAGO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

L'anno duemilaventisei, il giorno xx (xx) del mese di luglio, sono intervenuti i signori:

- 1) Carlo Boni, nato a Fiesole, il 29/01/1982, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Pontassieve, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. xx del xx/06/2026, immediatamente eseguibile;
- 2) Nicola Povoleri nato a Pietrasanta il 09/02/1985 il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di sindaco del Comune di Pelago, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. xx del xx/06/2026, immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che l'art. 30 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali (di seguito TUEL), prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare apposite convenzioni;
- che la Regione Toscana promuove e sostiene l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali, attivate mediante unioni di comuni. A tal fine ha approvato la **legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68**, recante "*Norme sul sistema delle autonomie locali*". Nell'ambito di questa legge, è disciplinato, al Titolo III, l'esercizio associato di funzioni, sia mediante convenzione che tramite unione.
- che l'art. 20 della Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali" stabilisce che la di cui sopra convenzione debba indicare :
 - a) la funzione oggetto del servizio associato; la durata del servizio associato; l'ente che assume la responsabilità del servizio associato, presso il quale è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione;
 - b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dal servizio associato;
 - c) la costituzione e le norme di funzionamento dell'organo competente ad assumere il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;
 - d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;
 - e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni che succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;
 - f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell'ente responsabile del servizio associato, per lo svolgimento del servizio medesimo.
- che l'art. 21 della citata L.R. n. 68/2011 disciplina la convenzione per la costituzione dell'Ufficio comune;
- che i Comuni di Pontassieve e Pelago fanno parte della Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale;
- che i Comuni di Pontassieve e Pelago, appartenenti all'Unione dei Comuni Valdarno/Valdisieve intendono confermare la vigenza di una gestione associata di funzioni integrative rispetto a quelle ad oggi già attive, ovvero di cui è prevista l'attivazione in tempi rapidi a livello di Unione;

- che i Comuni suddetti, al fine di ottimizzare le risorse organizzative e gestionali esistenti e di consolidare forme di collaborazione che possano attenuare le problematiche organizzative esistenti, ritengono necessario e conveniente continuare l'esercizio della gestione associata per le seguenti funzioni e servizi comunali:
 - attività di manutenzione, valorizzazione e controllo degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici, scuole e a pubblici servizi di competenza comunale, delle strade comunali e vicinali, delle aree a verde pubblico, degli impianti sportivi e dei cimiteri;
 - urbanistica ed edilizia privata: piani operativi, gestione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, regolamento edilizio, sportello unico per l'edilizia e comunque per quelle materie non ricadenti nell'ambito della gestione associata del Piano strutturale intercomunale in capo alla Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
 - tutte le altre attività e i servizi che risultino riconducibili alla gestione del territorio, non espressamente escluse nel presente testo;

Per le materie assegnate e rientranti nella competenza del Settore/Servizio Ambiente come declinate dai due enti si rimanda alla tempistica di conferimento di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione si conferma l'istituzione dell'ufficio comune per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza degli uffici tecnici comunali di cui al successivo art. 5.

Art. 2 - Finalità della convenzione e modalità di trasferimento delle funzioni

1. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare:
 - a. al consolidamento e strutturazione di un apparato organizzativo in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi tecnici ed urbanistici;
 - b. ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
 - c. ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per problematiche organizzative e finanziarie;
 - d. a valorizzare le professionalità appartenenti ai servizi dei singoli comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

Art. 3 - Denominazione e sede dell'ufficio comune

1. L'ufficio comune per la gestione associata delle funzioni di cui al successivo articolo 5 assume la denominazione di "Ufficio tecnico associato dei Comuni di Pontassieve e Pelago". D'ora in poi, nella presente convenzione sarà chiamato: "Ufficio Tecnico Associato".
2. La sede dell'Ufficio Tecnico Associato è stabilita presso il Comune di Pontassieve, al quale viene conferito il ruolo di Comune capofila esclusivamente per quanto riguarda il funzionamento dell'ufficio comune.

Art. 4 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della gestione associata è individuato nel territorio dei Comuni firmatari il presente atto.

Art. 5 - Funzioni dell'ufficio tecnico associato

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio Tecnico Associato opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, i soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio Tecnico Associato operano in qualità di responsabili di settore/servizio in entrambi gli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.

Per quanto riguarda gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, i soggetti di cui al capoverso precedente operano sul bilancio di ogni singolo ente.

2. I soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio Tecnico Associato sono responsabili dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la diretta responsabilità della gestione del personale, di quella dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
3. L'ufficio svolge tutte le funzioni, le attività, i servizi, i procedimenti proprie degli uffici tecnici dei Comuni convenzionati come sotto elencate:
 - a. gestione associata degli edifici destinati a sede di uffici pubblici e a pubblici servizi, quali scuole ed edifici a destinazione socio-culturale. Per gli edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica limitatamente alla manutenzione;
 - b. gestione associata delle strade comunali, vicinali, verde pubblico, verde pubblico attrezzato, impianti sportivi, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
 - c. gestione associata degli appalti di lavori per le parti di competenza dei due comuni;
 - d. gestione associata dell'ufficio tecnico;
 - e. adempimenti tecnici e procedurali inerenti procedure di pianificazione urbanistica e di gestione degli atti di governo del territorio, VAS e VIA ove non già ricadenti ad oggi o in proseguo nella gestione associata in materia di Pianificazione in capo alla Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e quindi fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5;
 - f. gestione associata dei piani urbanistici attuativi;
 - g. gestione associata del regolamento edilizio;
 - h. adempimenti tecnici e procedurali inerenti procedure di Varianti al Piano Strutturale e al Piano Operativo;
 - i. gestione associata dello sportello unico per l'edilizia;
 - j. gestione associata del servizio di prevenzione e protezione delle attività e dei luoghi di lavoro;
 - k. gestione associata della materie rientranti nella competenza del settore/servizio ambiente dei due enti con decorrenza dalla data che verrà stabilita con apposito atto comune da parte delle due Giunte e come successivamente comunicata ai rispettivi consigli comunali.

4. Rimangono assegnate ai rispettivi Consigli Comunali le funzioni istituzionali in materia di pianificazione urbanistica di ambito comunale, svolte tramite la gestione associata Ufficio tecnico Pontassieve e Pelago e tramite l' Unione dei comuni dell' Ufficio Unico di Piano, come pure il ruolo di soggetto procedente per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale strategica ai sensi della L.R. 10/2010, mentre ai sensi della stessa Legge il ruolo di soggetto proponente è assegnato all'Ufficio di Piano Associato.

5. Oltre a quanto sopra elencato rimangono nelle competenze dell'ufficio tecnico associato la gestione, ai sensi dell'art. 23bis della L.R. 65/2014. del Piano Operativo Intercomunale Pontassieve e Pelago. Il Comune di Pontassieve conserva la funzione di ente responsabile dell'esercizio associato del Piano Operativo intercomunale e sono individuati quali organi competenti al funzionamento dello stesso la Conferenza dei Sindaci e le rispettive Giunte Municipali. L'Ufficio di Piano è inoltre incaricato della gestione e rendicontazione del finanziamento regionale ottenuto per la formazione del Piano.

6. In riferimento alla pianificazione ambientale, ed in particolare la formazione dell'aggiornamento del PCCA e la redazione del nuovo piano delle Antenne Comunale, le competenze del Servizio Pianificazione Associato sono limitate alla gestione del rapporto con i professionisti incaricati. Rimangono di esclusiva competenza dell'ufficio ambiente di Pelago la gestione della procedura in Giunta e Consiglio comunale, come pure la successiva pubblicazione dei piani e la relativa attuazione.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 6 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Ciascun Responsabile, per il proprio settore/servizio di competenza, disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni apicali, le linee procedurali di gestione del personale e quanto altro necessario per il corretto, efficace ed efficiente funzionamento del proprio settore/servizio. Dovrà essere adottato un provvedimento di organizzazione interna nel quale verrà definita la struttura, le competenze

e le responsabilità del personale assegnato. Con atto separato dovranno essere individuate le particolari responsabilità secondo le prescrizioni del CCNL in vigore.

Allo stato attuale negli organigrammi dei due comuni si individuano le seguenti strutture operative:

- per il comune di Pontassieve: Settore 4 – Pianificazione Territoriale; Settore 5 - Tutela ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei rifiuti; Settore 6 – Lavori pubblici e Patrimonio, Sicurezza e Protezione civile; Settore 7 – Edilizia privata e Pianificazione attuativa.

- per il comune di Pelago: Servizio Lavori Pubblici, Servizio Urbanistica e Servizio Edilizia ed Ambiente.

2. L'organizzazione dell'Ufficio Tecnico Associato può articolarsi in ulteriori strutture operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, ovvero, anche per singole funzioni gestite in modo associato, mantenersi unitaria, con assegnazione di responsabilità gestionali.

Art. 7 - Beni e strutture

1. La Conferenza dei Sindaci approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i seguenti criteri generali:
 - a. la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune presso il comune di Pontassieve;
 - b. sono attive sedi operative decentrate presso i singoli comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica dell'Ufficio Tecnico Associato collegati per via telematica alla sede operativa centrale;
 - c. in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.
2. Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.
3. I Comuni aderenti alla convenzione mettono a disposizione dell'Ufficio tecnico associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
4. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Art. 8 - Dotazione organica dell'ufficio tecnico associato

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti, per la gestione dei servizi associati indicati nella presente convenzione.
2. L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte dei Comuni verrà effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni a tempo indeterminato e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.
3. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'Ufficio Tecnico Associato utilizza risorse professionali assegnate e risorse comandate dagli enti associati.
4. Allo stato attuale delle materie e dei compiti che saranno da svolgere in associato, delle criticità rilevate e da affrontare e delle prospettive di consolidamento della esperienza comune maturata in questi anni dagli enti aderenti si allega alla presente convenzione uno schema riepilogativo del personale dei due comuni da assegnare all'Ufficio Tecnico Associato con i rispettivi profili professionali e la quota del tempo lavoro da destinare ai compiti e le funzioni di spettanza (allegato 1 al presente atto);
5. Con separato atto della Conferenza dei Sindaci, nel rispetto della programmazione dei singoli enti, delle leggi vigenti in materia, dell'equilibrio e pareggio di bilancio e sulla base degli obiettivi da raggiungere, potranno essere fatte modifiche/integrazioni riguardo ai dipendenti destinati con l'indicazione della percentuale del tempo lavoro di assegnazione al settore/servizio, evidenziando le conseguenti implicazioni finanziarie e nel rispetto di quanto previsto all'art.10 comma 6

Art. 9 - Responsabili dell'ufficio tecnico associato

1. La Conferenza dei Sindaci individua i Responsabili delle strutture Servizi/settori, da individuarsi nelle diverse articolazioni operative dei due enti, con riferimento al complesso dei procedimenti, delle attività e servizi di cui all'art. 5, che assumono le funzioni e le competenze previste dal Regolamento di organizzazione o dall'atto di nomina.

2. I Sindaci dei rispettivi enti, con proprio provvedimento, provvedono alla nomina dei suddetti responsabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 e 109 del TUEL.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 10 - Strumenti di consultazione tra i contraenti. Conferenza dei Sindaci

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini dei Comuni interessati. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il D.U.P. dei singoli comuni e la successiva programmazione/progettazione prevista dalla vigente normativa (contenuta nei rispettivi PEG/PIAO comunali e piani delle opere pubbliche – servizi e forniture) redatti su proposta dei responsabili di settore/servizio competenti dei due comuni sulla base delle indicazioni e linee programmatiche dei rispettivi Enti.
2. Il presidente dura in carica per (sei) mesi, quindi è avvicendato dall'altro Sindaco a rotazione di semestre in semestre.
3. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;
 - c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 - e. controllo dell'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
4. La Conferenza si riunisce su disposizione del Presidente. Le decisioni sono assunte con voto unanime dei componenti.
5. I Sindaci dei comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.
6. Qualora in sede di Conferenza dei sindaci vengano assunte delle decisioni operative che comportino maggiori e/o ulteriori spese a carico degli enti il relativo verbale dovrà essere corredato da una dichiarazione di copertura finanziaria da parte dei responsabili dei rispettivi Servizi/Settori finanziari.

Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Sono imputate a carico dei bilanci dei singoli comuni, che le sostengono, tutte le spese connesse al corretto funzionamento della gestione tra:
 - a. spese relative al personale che presta servizio nell'ufficio comune dipendente dell'ente ;
 - b. spese per utenze telefoniche, acqua, gas e pulizie e consumabili;
 - c. oneri legati alla possibile applicazione della maggiorazione della retribuzione di posizione per i titolari di Elevata Qualificazione che prestano l'attività su entrambi gli enti, secondo la disciplina prevista dall'art. 18 comma 5 del CCNL 2022/2024, con il riproporzionamento ivi previsto; alla corresponsione della produttività ex art. 7 CCNL 2022/2024, dell'indennità per particolari responsabilità ex art. 84 CCNL 2019/2021 e delle altre indennità al personale assegnato all'ufficio tecnico associato anche se non dipendente dell'ente.
 - d. spese di funzionamento dell'UT associato in genere, ad oggi già sussistenti ed in carico ai rispettivi enti. Qualora si rendesse necessario l'acquisto di materiale relativo al normale funzionamento dell'ufficio ma in specifico uso ai dipendenti del Comune di appartenenza, questo dovrà essere acquistato, su specifica e motivata richiesta, dal comune di appartenenza invece che dal comune presso il quale essi svolgono fisicamente la propria attività lavorativa.
2. Relativamente alle spese di cui al comma 1 lettera a) le parti prendono atto che, come risulta dall'allegato 1 alla presente convenzione, sussiste una sostanziale equa ripartizione dei connessi costi, prendendo come base di calcolo una percentuale generale di suddivisione degli stessi del 70% a carico del comune di Pontassieve e del 30% a carico del comune di Pelago. Tale percentuale rispecchia la rispettiva popolazione residente dei due comuni e la spesa generale di personale degli addetti agli uffici tecnici dei due comuni. Entro il 30 aprile di ciascun anno la Conferenza dei Sindaci approva il rendiconto delle

spese di personale effettivamente sostenute nell'anno precedente da entrambi gli enti per i dipendenti assegnati e nelle percentuali di tempo lavoro stabilite al fine di poter consentire la regolazione finanziaria degli oneri a carico dei due enti. Nella suddetta spesa di personale non rientrano gli incentivi erogati a titolo di incentivo tecnico a carico dei QTE dei singoli interventi o comunque tutte quelle voci che recano fonti di finanziamento esterne.

Nella ipotesi in cui tale apporto equilibrato ai costi dell'Ufficio Tecnico venga meno per nuove assegnazioni e/o mutate assegnazioni del personale per il proprio tempo lavoro, le parti si impegnano a rivedere la dotazione assunzionale o la percentuale di assegnazione del personale all'interno della gestione associata, oppure a reperire nei propri bilanci le rispettive risorse e, previo rendiconto annuale delle spese effettivamente sostenute, a rifondere il comune che risulterà "a credito" nella suddetta ripartizione.

3. Considerato che l'attuale dotazione organica dell'Ufficio Tecnico Associato si è rilevata in alcune occasioni insufficiente a garantire il regolare ed efficiente svolgimento di tutte le funzioni che è intenzione delle parti continuare a conferire nella gestione associata, anche in relazione al costante incremento della complessità e varietà dei procedimenti amministrativi, delle attività di controllo e monitoraggio territoriale da svolgere e della progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche affidate all'Ufficio medesimo, le Parti convengono sulla necessità e urgenza di provvedere al reperimento di nuove risorse umane da destinare stabilmente alla struttura associata che riequilibrino l'apporto risorse umane destinate. A tal fine, il Comune di Pelago si impegna ad avviare entro il corrente anno, nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di personale degli Enti Locali, le procedure necessarie all'acquisizione di nr. 1 ulteriore unità di personale tecnico, mediante ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento, quali mobilità volontaria, comandi, distacchi o nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di assicurare la piena e completa operatività dell'Ufficio Tecnico Associato e la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza.

Art. 12 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione decorre dal 01/07/2026 e durata sino al 31/12/2029, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 3 lettera l) sulla entrata in vigore della gestione associata in materia ambientale.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 13 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 12, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione..
2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta all'altro Ente con preavviso di almeno 3 (tre) mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della comunicazione del recesso stesso.
3. Il recesso di un ente, comporta la risoluzione della convenzione.
4. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:
 - a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti stipulanti;
 - b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti conferiscano all'Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 15 - Esenzioni per bollo e registrazione

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 7 pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti in forma elettronica

IL SINDACO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	IL SINDACO DEL COMUNE DI PELAGO
Carlo Boni	Nicola Povoleri